

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2559

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORGHESE**

Disposizioni in favore delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche

Presentata il 25 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si definisce « complesso musicale » un sodalizio artistico composto da persone che suonano stabilmente musica tradizionale del loro Paese. Il termine indica sia l'insieme dei ruoli dei musicisti che il loro concreto raggruppamento, siano questi professionisti o amatori della melodia musicale. Nei vari ambiti e generi musicali, i gruppi musicali possono essere suddivisi per organico, repertorio e funzione. Inoltre, i complessi strumentali sono formati da strumentisti, mentre i complessi vocali sono composti da cantanti. Numerosi sono i gruppi folcloristici musicali, che rappresentano l'anima del nostro Paese nelle diverse regioni e che diffondono e tramandano le tradizioni arcaiche, gli usi, i costumi e i balli caratteristici. Nello spettacolo folcloristico sono rappresentati l'orgoglio e l'entusiasmo di conservare un legame forte con la terra d'origine e di recuperare ciò che resta delle forme autentiche della tradizione. Oltre a custodire e a diffondere

tradizioni che altrimenti sarebbero dimenticate, con semplicità di linguaggio, naturalezza e spontaneità di sentimenti i gruppi folcloristici riescono a trasmettere l'amore per la cultura delle proprie radici anche alle nuove generazioni.

I gruppi folcloristici traggono origine da compagnie di amici che, soprattutto durante le guerre, quando questi erano gli unici svaghi possibili, si riunivano e si intrattenevano con danze e balli o cantando canzoni dell'epoca e strofe dialettali.

Quasi tutti i canti popolari sono stati tramandati oralmente, mentre i balli popolari sono arrivati fino a noi per imitazione. L'inizio dello studio delle tradizioni e quindi del folclore come scienza si può rintracciare nell'inchiesta napoleonica condotta tra il 1809 e il 1811 sul Regno d'Italia.

Oggi i gruppi folcloristici sono stati rivalutati soprattutto in termini scientifici, grazie all'interesse di studiosi e di illustri

cattedratici volto al recupero e alla ricerca della cultura tradizionale.

La regione Puglia, per esempio, da anni cura il progetto «Puglia *sounds*» e la regione Toscana ha stanziato fondi per le bande emergenti. Anche la Calabria, basandosi sul modello pugliese, ha emanato appositi bandi per il finanziamento di *festival*, manifestazioni musicali ed eventi culturali a valere sulle risorse messe a disposizione dai fondi europei e a tale fine ha invitato musicisti, cantanti e addetti ai lavori a presentare le proprie proposte.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di valorizzare i gruppi musicali e, insieme a essi, anche i cori non professionistici, che rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale, sia italiana che dei Paesi esteri. Tali formazioni, oltre alla funzione culturale, svolgono anche un'azione di aggregazione sociale, portando soprattutto i giovani ad avvicinarsi alla musica dal vivo come protagonisti, con tutte le suggestioni e le emozioni che tale coinvolgimento determina. Le forme di espressione artistica folcloristica e amatoriale non rappresentano solo un momento musicale: in esse sono presenti tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale delle varie comunità internazionali, che contribuiscono alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio di riferimento nazionale. I gruppi folcloristici musicali fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e di linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati e superati dall'utilizzo di strumentazioni moderne. Lo scopo della presente proposta di legge, composta da cinque articoli, è, dunque, quello di identificare, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio della comunità mondiale, conformemente ai principi delle Convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa esecutiva

dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e resa esecutiva dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19, le forme di espressione musicale nonché le forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, diverse da quelle liriche, sinfoniche e da camera, espresse da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute. Le associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute sono, pertanto, ammesse a beneficiare della destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce la Giornata nazionale della musica popolare amatoriale e folcloristica.

Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare amatoriale e folcloristica nelle scuole statali e, unitamente ai comuni, promuovono scambi di rapporti tra associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche italiane con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare amatoriale e folcloristica.

Per il finanziamento degli interventi, all'articolo 6 è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche, al quale è annualmente destinata una percentuale, non superiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali.

Sono, infine, previste norme in favore delle bande musicali popolari amatoriali e folcloristiche.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica, conformemente ai principi contenuti nelle Convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la funzione della musica popolare amatoriale e folcloristica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare amatoriale e folcloristica e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale in ogni sua forma.

2. La musica popolare amatoriale e folcloristica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e da camera, espressa da complessi costituiti in associazioni e in fondazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

1. Lo Stato disciplina le procedure per il riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di criteri individuati a livello nazionale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) previsione di uno statuto che assuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'associazione o della fondazione la

promozione dell'attività musicale popolare amatoriale e folcloristica;

b) previsione di un numero di componenti adeguato al repertorio musicale da eseguire, con esclusione della partecipazione degli stessi a formazioni analoghe;

c) programmazione e realizzazione annuale di un numero minimo di manifestazioni musicali;

d) previsione che la direzione artistica delle associazioni e delle fondazioni sia affidata a un musicista diplomato presso un conservatorio di musica statale.

2. Ciascuna regione istituisce un elenco telematico delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute. Le regioni trasmettono, in via telematica, i dati contenuti negli elenchi e i relativi aggiornamenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai fini dell'istituzione dell'elenco telematico nazionale delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

3. A decorrere dall'anno 2021, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al sostegno delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute.

Art. 3.

1. Le associazioni e le fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute possono essere destinatarie di contributi e di agevolazioni da parte dello Stato.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza

unificata, istituisce la Giornata nazionale della musica popolare amatoriale e folcloristica, da celebrare il 1° luglio di ogni anno. In occasione della Giornata, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove l'organizzazione di manifestazioni finanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.

Art. 4.

1. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare amatoriale e folcloristica nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

2. Le regioni, le province e i comuni promuovono programmi concernenti scambi di rapporti tra le associazioni e le fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche italiane riconosciute con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare amatoriale e folcloristica.

3. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5 è destinata al finanziamento dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche, di seguito denominato « Fondo », alimentato dalle risorse di cui al comma 3.

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e

per il turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate, altresì, le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle bande musicali popolari amatoriali e folcloristiche, assicurando:

a) una quota base da assegnare a tutte le bande, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di costituzione o di funzionamento delle bande musicali;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle bande musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, di giornate di classificazione o di campionati organizzati dalle associazioni o dalle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute, ottenendo un punteggio pari o superiore al 70 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'alinea.

5. I contributi concessi alle bande musicali popolari amatoriali e folcloristiche ai sensi del comma 4 sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

PAGINA BIANCA



18PDL0108170